

MODALITA' PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

Obiettivo:

Garantire la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nelle opere gestite dagli enti dipendenti canonicamente dall'Ispezzoria.

Rischi corrispondenti:

Reati sessuali contro i minori e persone vulnerabili, eventualmente in concorso con alcuni dei reati presupposto ai sensi del decreto 231 (lesioni personali, detenzione e produzione di materiale pornografico relativo a minori, concussione per induzione, riduzione in schiavitù, associazione per delinquere)

Modalità:

- I. La punizione fisica non è ammissibile in nessuna circostanza.
- II. L'abuso verbale o il racconto di barzellette o storie di natura sessuale, non può mai essere accettabile. Nel caso sia necessario fare una conversazione su temi di sessualità, si deve avere una grande attenzione e delicatezza.
- III. Non ci si deve appartare. Quando si deve parlare in privato, è doveroso che questo avvenga in un luogo adatto, che non dia nessun motivo di sospetto. Normalmente questo avvenga in un ufficio con porta a vetro.
- IV. Per quanto riguarda i viaggi si deve osservare molta prudenza. Nessun membro del personale dovrebbe intraprendere un viaggio in pulmino o in automobile, da solo con un minore o persona vulnerabile. Se, in determinate circostanze, è disponibile soltanto un adulto, è bene che ci siano almeno due minori presenti per l'intero viaggio. In caso di emergenza, dove sia necessario effettuare un viaggio con un solo minore, si deve informare il genitore o il tutore del minore non appena questo sia possibile.
- V. Agli stessi non è consentito lavorare o rimanere in chiesa, in parrocchia o nella scuola, a meno che non ci siano almeno due adulti presenti.
- VI. Nessun membro del personale può assumere o tollerare un comportamento - verbale, psicologico o fisico -- che possa essere inteso come forma di bullismo o di abuso.
- VII. É consigliabile non passare un tempo troppo prolungato e, in ogni caso sproporzionato in rapporto alle esigenze concrete, con qualsiasi minore e persona vulnerabile o gruppo particolare di minori. In nessun caso un membro del personale delle nostre opere dia alcool, tabacco o droghe agli stessi.
- VIII. Il personale non deve coinvolgersi in nessun contatto fisico inadeguato, comprese situazioni di gioco fisico grezzo, rimproveri e scherzi grossolani (fare il solletico, fare una lotta giocosa). Ciò non dovrebbe impedire un opportuno contatto nelle situazioni in cui sia necessario far sentire sicurezza e benessere ad un minore o persona vulnerabile (per esempio, dove un bambino è in difficoltà).
- IX. Evitare qualunque gesto che possa essere interpretato negativamente (palpazione, carezze, ecc.).
- X. Si deve avere una cura particolare per la privacy, quando le persone sono negli spogliatoi, nelle piscine, nelle docce e nella toilette.
- XI. Non si deve scattare alcuna foto mentre sono negli spogliatoi o nei bagni.
- XII. Se la cura di un minore o persona vulnerabile rende necessario un incontro individuale, tale

incontro non dovrebbe mai essere tenuto in un ambiente isolato. I tempi ed i luoghi indicati per incontri con tali persone dovrebbero garantire la trasparenza e la responsabilità degli educatori/triti (per esempio, essi possono essere fatti in sale con una finestra di vetro trasparente, in ambienti in cui altre persone sono presenti, in ambienti con la porta aperta).

XIII. Sia la lunghezza che il numero degli incontri dovrebbero essere limitati.

XIV. I genitori o i tutori dovrebbero essere normalmente informati di tali incontri.

XV. Si deve evitare in maniera assoluta di inviare o invitare minori o persone vulnerabili nell'abitazione della comunità o di laici/che per compiere particolari servizi o per prendere materiale o per altra ragione.

XVI. Dove è necessario effettuare compiti di natura personale per un minore con bisogni educativi speciali (abilità diverse), questo dovrebbe essere fatto con la consapevolezza ed il consenso completo dei genitori o dei tutori.

XVII. Qualunque operazione di cura personale che un minore o persona vulnerabile può fare da se stesso non dovrebbe essere intrapresa da un operatore o da un educatore.

Evidenze:

- Provvedimenti disciplinari per violazione del protocollo
- Audit dell'OdV sul rispetto del protocollo